

- Originale**
- Copia** di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento del servizio idrico integrato
Data: 30.03.2018	

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 11,30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GIARDINELLO IRENEO	X	
RANDO ROSSELLA	X	
PITTORINO PATRIZIA ROSARIA	X	
PIRERA STEFANIA	X	
MORELLO MARCO	X	
DE FINA VALERIO	X	
ZAMPETTI MASSIMILIANO	X	
RANDO MARCELLO	X	
DONATO PAOLA	X	
CINCOTTA DIEGO BARTOLO	X	
DE LOSA ELIO	X	
ROSSELLI DANIELA	X	

Assegnati n.12

Fra i consiglieri giustifica l'assenza: =====

Presenti n.12

In carica n.12

Presente il Sindaco **GULLO RICCARDO**

Assenti n.00

- Presiede il Signor **GIARDINELLO IRENEO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dr.ssa Gretel SCHILLACI** La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto



COMUNE DI LENI

Provincia di Messina

- *Eolie Patrimonio dell'Umanità* -

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: "Approvazione Regolamento del Servizio Idrico Integrato".

CONSIDERATO che questo Comune gestisce il servizio idrico "in economia", il cui rifornimento avviene tramite navi cisterna, e quindi direttamente l'acquedotto la distribuzione, l'impianto fognario a servizio del centro abitato di Leni, nel quale attualmente sono vietati nuovi allacci, e la depurazione, riscuotendo direttamente dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

- Le tariffe vigenti per il servizio idrico integrato, approvate dal Comune e riscosse sono state finora determinate nel rispetto dei criteri a suo tempo fissati dal CIPE;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011 ha trasferito all'AEEGSI - Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio idrico - "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTO il regolamento Comunale per la gestione del servizio acquedotto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2004;

CONSIDERATO che l'anzidetto regolamento risulta a seguito delle innovazioni in materia inadeguato e, comunque non aggiornato alla normativa in vigore, per cui si rende necessario redigere un nuovo regolamento che disciplini la materia;

- Che la necessità di approvare un nuovo regolamento scaturisce, in particolare, dalle nuove disposizioni emanate dall'AEEGSI - Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che con decreto del 09.02.2018 pubblicato sulla GU n. 38/2018 il Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018 è differito al 31 marzo;

VISTO lo schema del nuovo regolamento riguardante il servizio idrico che consta di n. 43 articoli e di due allegato (A - Costi per prestazioni accessorie e B - Linee guida per sospensione dell'erogazione conseguente uno stato di accertata morosità), che allegato alla presente proposta ne formano parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera di G.M. n. 13 del 9.03.2018 di pari oggetto della presente proposta, depositata in Segreteria a norma dell'art. 5 dello Statuto Comunale in data 19.03.2018, come da avviso pubblicato sul sito web del Comune;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto comunale


PROPONE

APPROVARE il regolamento riguardante il Servizio Idrico Integrato composto da n. 43 articoli e di due allegato (A - Costi per prestazioni accessorie e B - Linee guida per sospensione dell'erogazione conseguente uno stato di accertata morosità), che allegato alla presente proposta, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Domenico Arcoraci)


SETTORE TECNICO - In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole.

IL Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Domenico Arcoraci)



SETTORE FINANZIARIO - In ordine alla regolarità contabile della presente proposta si esprime parere favorevole.

IL Responsabile del Settore Finanziario
(rag. Maria Rosa Zagami)





COMUNE DI LENI

Provincia di Messina

Eolie Patrimonio dell'Umanità

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Approvato con delibera di CC n. Del

INDICE

Definizioni

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica - Voltura o Subentro

Art. 3 - Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile

Art. 4 - Titorialità del contratto

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura

Art. 6 - Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento

Art. 7 - Durata del contratto di fornitura

Art. 8 - Modalità di recesso dal contratto - Riattivazione

Art. 9 - Tipo di utenze

Art. 10 - Forniture particolari e speciali.

Art. 11 - Tariffe e corrispettivi

Art. 12 - Divieto di subfornitura

Art. 13 - Sospensione della fornitura

Art. 14 - Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti

Art. 15 - Interruzioni della fornitura provocate dal danneggiamento del gruppo contatore

Art. 16 - Interruzioni e irregolarità del servizio.

Art. 17 - Sopralluoghi e verifiche

CAPITOLO II - ALLACCIAMENTI APPARECCHI DI MISURA

Art. 18 - Allacciamento

Art. 19 - Collocazione del contatore

Art. 20 - Proprietà degli allacciamenti

Art. 21 - Oneri di manutenzione.

Art. 22 - Disposizioni varie

Art. 23 - Manutenzione contatori

Art. 24 - Custodia dei contatori

Art. 25 - Usi impropri della Risorsa

CAPITOLO III - RILEVAZIONE CONSUMI, CALCOLO CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 26 - Rilevazione dei consumi

Art. 27 - Guasti ai contatori ed accessori

Art. 28 - Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità

Art. 29 - Mancato pagamento

CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 30 - Impianti di pompaggio.

Art. 31 - Serbatoi.

Art. 32 - Modifiche degli impianti

Art. 33 - Danni e responsabilità

Art. 34 - La vigilanza

Art. 35 - Identificazione dei dipendenti

Art. 36 - Prescrizioni generali

Art. 37 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Art. 38 - Reclami

Art. 39 - Sanzioni

Art. 40 - Applicabilità del diritto - Controversie

Art. 41 - Obbligatorietà del rispetto del presente regolamento

Art. 42 - Decorrenza

ALLEGATO A – Costi per prestazioni accessorie

ALLEGATO B – Linee guida per sospensione dell'erogazione conseguente uno stato di accertata morosità

DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Comune): il soggetto che gestisce il servizio Idrico Integrato (SII). Il SII del Comune di Leni viene espletato in economia.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'area geografica all'interno della quale il Comune opera.

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegata al presente Regolamento, come parte integrante e sostanziale, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999, recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" ed integrata in attuazione della delibera AEEGSI n. 655/2015 riguardante la Regolazione della qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII).

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. Delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna di seguito denominato punto di consegna, costituito di norma dal misuratore di consumi (contatore).

Rete distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, ad esclusiva competenza del Comune.

Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende: l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco sulla stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore di consumi.

Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi fuori standard rientrano i seguenti casi:

- Lunghezza della derivazione maggiore di 2 metri
- Realizzazione di impianto di sollevamento intermedio;
- Diametro della derivazione maggiore di due pollici;
- Interferenza con strade provinciali, regionali e attraversamenti di fossi, torrenti, o di aree soggette a vincolo;

Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dell'impianto di distribuzione interno e le relative competenze.

È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica, di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi. Quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, se il contatore è interno alla proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica se il contatore è esterno sarà individuato dal contatore. Nei casi di condotte che insistono in proprietà privata non dell'utente titolare del contratto di fornitura il Comune si riserva di individuare il punto di consegna.

Servizio Idrico Integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione e delle acque reflue.

Cliente: è il Cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Comune l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Comune il contratto di utenza.

Il Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che il cliente stipula con il Comune.

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua potabile e la gestione dell'impianto fognario, nel quale attualmente sono vietati nuovi allacci.

L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

Art. 2 - Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica, voltura o subentro

Per ottenere la fornitura e/o l'allacciamento alla rete idrica è necessario presentare domanda al Comune che eroga il servizio, preferibilmente utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune stesso e corredati dalle relative istruzioni per la compilazione e dall'elenco della eventuale documentazione da allegare.

Tutta la modulistica necessaria, unitamente alle istruzioni per la compilazione e presentazione della domanda, viene messa a disposizione presso il Settore Tecnico del Comune.

La domanda di fornitura deve essere inoltrata dal proprietario dell'immobile o dal soggetto che utilizza di fatto l'immobile con allegato il titolo di utilizzo (Contratto d'affitto, comodato, ecc.).

Nella domanda di allacciamento dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede l'allacciamento, l'ubicazione dell'immobile.

Il Comune si impegna ad accettare ogni richiesta pervenuta nei limiti della capacità della rete idrica e dei propri impianti, assicurando l'assoluta priorità per gli usi di tipo domestico. Qualora la domanda non possa essere accolta a causa dell'inadeguatezza strutturale della rete idrica e/o dall'assenza della rete idrica nelle vicinanze della strada di accesso all'abitazione, o per comprovati motivi tecnici, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, il Comune provvederà a sospendere tale richiesta salvo accoglierla successivamente non appena saranno venute meno tutte le condizioni ostative individuate. In entrambi i casi si provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le motivazioni del caso.

La **voltura** consiste nel variare l'intestazione di un contratto di fornitura ancora attivo, previa esibizione del titolo di utilizzo dell'immobile da parte del richiedente della voltura, mentre se il contratto risulta già cessato per l'attivazione dell'allaccio si dovrà richiedere il subentro, previa esibizione del titolo di utilizzo dell'immobile da parte del richiedente il subentro.

Nel caso di contratto di fornitura ancora attiva (contatore aperto), è importante presentare la richiesta di voltura contestualmente alla richiesta di cessazione del precedente utilizzatore in modo da garantire il mantenimento della fornitura attiva, con rapida regolarizzazione della pratica. Entrambi i soggetti interessati (volturante e cessante) dovranno fornire la lettura del contatore, che verrà fissata come lettura di inizio per chi voltura, di chiusura per chi cessa. Se il volturante è erede (per decesso dell'intestatario effettivo) non saranno addebitati costi, al di fuori delle fatture a saldo dei consumi.

Il **Subentro** consiste nell'attivazione di un contratto di fornitura già cessato (contatore chiuso). La richiesta di subentro prevede la riapertura del contatore nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi in vigore. E' necessario fornire anche la lettura del contatore.

Art. 3 - Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001 il punto di consegna coincide generalmente con la posizione del contatore.

La fornitura dell'acqua è effettuata dal Comune alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi del successivo art. 20 alle normali condizioni di esercizio della rete.

Art. 4 - Titolarità del contratto

L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante la realizzazione di una presa per ciascuna utenza.

L'utenza sarà di norma intestata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell'immobile. In caso di Amministrazione, l'utenza dovrà essere intestata all'Amministratore del

condominio. L'intestatario Condominiale sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allacciamento e delle competenze accessorie previste dal presente regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Comune alla fornitura dell'acqua. All'atto della stipula del contratto, il richiedente certifica e documenta, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario, o utilizzatore, e la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti. Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento.

Nell'accogliere la domanda di allacciamento il Comune fisserà un appuntamento per effettuare un Sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente sarà elaborato e consegnato all'utente un preventivo per le spese di allaccio. L'accettazione di tale preventivo costituisce a tutti gli effetti l'ordine per l'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del Comune. I lavori saranno eseguiti dal Comune anche per il tramite di imprese dallo stesso individuate. Le spese di allaccio saranno a carico del richiedente e liquidate preventivamente all'esecuzione dei lavori. Su espressa autorizzazione da parte del Comune i lavori di allaccio potranno essere eseguiti direttamente dal richiedente, che dovranno essere svolti sotto le direttive di un responsabile incaricato dall'Ufficio Tecnico, il quale redige verbale di conformità e apposizione dei sigilli. Le opere ed i materiali riguardanti l'allaccio compreso il contatore rimangono di proprietà comunale.

Art. 7 - Durata del contratto di fornitura

Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stipulato, e si rinnoverà tacitamente per tutto l'anno successivo e così di seguito se non sarà data disdetta da una delle parti mediante PEC o lettera raccomandata. La disdetta da parte del Comune deve essere adeguatamente motivata. La disdetta inoltrata nel corso dell'anno avrà effetto dalla chiusura del contatore e contestuale pagamento di tutte le somme dovute.

Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso.

Art. 8 - Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Comune e recarsi presso gli uffici comunali per la chiusura contabile dell'utenza. Oltre al consumo rilevato sarà addebitata all'utente l'intera entità della quota fissa del periodo di fatturazione in corso. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale. Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall'utente che subentra, che dovrà dimostrare la titolarità all'utilizzo dell'immobile e la data di decorrenza di tale titolo. In questo caso il precedente contratto potrà essere recesso d'ufficio ma l'attivazione della nuova utenza resta subordinata al pagamento delle quote fisse e dei consumi riconducibili al nuovo utente. In caso di decesso dell'intestatario la disdetta potrà avvenire d'ufficio e i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi dell'intestatario del contratto. La riattivazione del contatore potrà essere fatta esclusivamente dal Comune, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

Art. 9 - Tipo di utenze

Ai fini dell'utilizzazione restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- a) Uso domestico residenziale e non residenziale: comprende consumi esclusivamente domestici dei residenti e dei non residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive ecc.
- b) Altre Utenze:

- **Usò produttivo:** comprende i consumi degli stabili destinati esclusivamente alle attività commerciali, artigianali, industriali, e servizi, nonché uffici, studi professionali alberghi, banche;
- **Usò comunità:** comprende tutti gli edifici, sia pubblici che privati, sedi in cui svolgono la propria attività o sono ospiti una molteplicità di utenti, quali scuole, edifici comunali, ospedali, alberghi, caserme, case di ospitalità ecc.;
- **Usò cantiere:** comprende i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili;
- **Fontanelle pubbliche e usò antincendio:** per l'alimentazione di fontanelle pubbliche, anche monumentali e/o ornamentali, idranti, naspi ed impianti antincendio in genere;
- **Usò temporaneo e/o occasionale:** manifestazioni e sagre.

Art. 10 - Forniture particolari e speciali.

Il Comune si riserva la facoltà, previo pagamento di un congruo deposito cauzionale, di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari ed a suo insindacabile giudizio utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio, alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete. La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.

Art. 11 - Tariffe e corrispettivi

- a) Le tariffe di erogazione del servizio idrico integrato e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate e approvate dal Comune secondo quanto disposto in materia dall'AEEGSI a cui è demandato il compito istituzionale di verificarle e approvarle definitivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012.
- b) Il piano tariffario sarà predisposto con il criterio dell'ISORICAVO, cioè garantendo la copertura del 100% dei costi effettivi del Servizio Idrico Integrato.
- c) Tutte le imposte, comunque dovute per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed i consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.
- d) In via transitoria per tutti i nuovi utenti ovvero con contatore guasto o illeggibile sarà previsto l'addebito pari al un consumo medio degli ultimi tre anni. Nel caso in cui non è possibile la valutazione media degli anni precedenti, sarà calcolata forfettariamente pari a 5 mc/mese, da ricalcolare e conguagliare alla prima fatturazione conseguente la prima lettura utile. Tutti i corrispettivi dovuti dall'utente per prestazioni non ricomprese in tariffa sono esposti nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 12 Divieto di subfornitura

E' vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Comune avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura, previo avviso di avvio del procedimento.

Art. 13 - Sospensione o revoca della fornitura

E' vietato utilizzare gli impianti di fornitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura stessa senza obbligo di alcun preavviso da parte del Comune e l'eventuale successiva risoluzione del contratto di fornitura.

Art. 14 - Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti.

All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Comune installati presso l'utenza stessa

In particolare l'utente dovrà:

- Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni o deficienza di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- Ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte a valle de contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;
- Utilizzare tutte le precauzioni necessarie che eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamento o altro;
- Effettuare, autolettura dei consumi idrici registrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto dal Comune;

- L'Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.
- È fatto espressamente divieto di:
- Collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
- Fare uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

Art. 15 – Interruzioni della fornitura provocate dal danneggiamento del gruppo contatore

L'Utente dovrà porre estrema cura nel proteggere il punto di consegna, soprattutto nelle parti dell'impianto maggiormente esposti. In particolare dovrà provvedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati accorgimenti, segnalando tempestivamente al Comune eventuali danni al contatore.

In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal danneggiamento del gruppo contatore.

Art. 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute causa di forza maggiore quali mancato arrivo delle navi cisterna, guasti o incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni. Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Comune si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate. Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con un'autonomia non inferiore ad una settimana. Il Comune dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.

Sovrappressioni: il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

Torbidità: il Comune non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.

Riparazioni e manutenzioni sulla rete: in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Comune una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo.

Il Comune si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

Art. 17 - Sopralluoghi e verifiche

Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Comune per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Comune stesso.

CAPITOLO II - ALLACCIAMENTI APPARECCHI DI MISURA

Art. 18 Allacciamento

Si intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili ed idrauliche atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze. Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a

monte del contatore. Il Comune procede all' allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento. Spetta al Comune determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore. Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

Art. 19 - Collocazione del contatore

Ogni allacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatore per ogni utenza. Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate da monte a valle:

- Rubinetto di arresto di monte;
- Contatore con sigillo;
- Rubinetto di arresto di valle;
- Valvola di ritegno.

Tutti i dispositivi sono obbligatori. È ammesso anche l'utilizzo di singoli apparecchi dotati di più funzioni. Ogni altro apparecchio (ad esempio un filtro), potrà essere installato dall'Utente solamente a valle della valvola di ritegno. Ogni dispositivo posto a valle del contatore è di proprietà dell'Utente cui spetta ogni onere per l'installazione e la manutenzione. Il contatore sarà collocato a norma all'esterno delle abitazioni in posizione concordata con il Comune e sarà posto sul confine di proprietà in apposito pozzetto o nicchia adeguatamente protetto.

Art. 20 - Proprietà degli allacciamenti

La proprietà degli allacciamenti realizzati è del Comune che si riserva la possibilità di utilizzare la parte di allacciamento posta a monte del contatore per effettuare eventuali nuove derivazioni senza che l'Utente possa richiedere indennizzi di alcun genere.

Proprietà delle tubazioni: Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dal limite della proprietà pubblica sono proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia, prescritte dal Comune, fatta eccezione per le reti di distribuzione che attraversano proprietà private al fine di servire altri utenti, le tubazioni si intendono di proprietà comunale fino al limite con la proprietà privata dell'utente. Gli impianti interni alle proprietà private dovranno essere dotati immediatamente a valle del misuratore di rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e spese dell'utente.

Il rubinetto di arresto potrà coincidere, nel caso di contatori ubicati in cassonetto collocato filo strada, con la saracinesca installata a valle del contatore stesso. Si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della Carta dei Servizi. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Comune può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'utente avrà eseguito, a sua cura e spese le necessarie modifiche. Il Comune inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

Art. 21 - Oneri di manutenzione

La manutenzione sulle tubazioni di allacciamento fino al contatore compreso sarà effettuata dal Comune a sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso. L'utente ha l'obbligo di spostare il contatore in posizione conforme alle indicazioni del presente regolamento in relazione alle connesse attività di manutenzione e/o di lettura del contatore. In caso di mancato intervento da parte dell'utente, le opere saranno eseguite dal Comune, addebitando le spese sulla prima fattura. Il Comune non effettua a di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del contatore.

Art. 22 - Disposizioni varie

Il personale tecnico del Comune ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti l'allacciamento e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati l'accesso alla sua proprietà.

Sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento il Comune potrà procedere al rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente.

Art. 23 – Manutenzione contatori

I contatori, compresi quelli esistenti, sono di proprietà del Comune che ne stabilisce il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto.

Il Comune, a mezzo di propri incaricati, avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installato anche entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi.

Il Comune ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di al funzionamento; nel caso di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Comune si riserva di addebitare all'Utente le spese relative.

Il Comune potrà procedere allo spostamento del contatore qualora esso si trovi in posizione di difficile accessibilità o in seguito a modifiche effettuate sull'impianto idraulico interno. Qualora però l'impiantistica interna non dovesse presentare sufficienti garanzie di affidabilità ed un buono stato di conservazione, si dovrà preventivamente provvedere alla sostituzione di quanto non idoneo. Gli oneri di spostamento del contatore saranno addebitati all'Utente nella prima fattura.

Art. 24 Custodia dei contatori

L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori. Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. Qualora il personale dipendente del Comune accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative spese. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura.

Art. 25 - Usi impropri della Risorsa

Definizione della procedura per l'individuazione e la regolarizzazione dei prelievi non conformi al regolamento del servizio idrico integrato vigente. Per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi:

- a) sigilli manomessi, anche senza prelievo abusivo;
- b) spostamento non autorizzato del misuratore;
- c) manomissione e rottura del contatore, anche senza prelievo abusivo;
- d) presenza di by pass su condotta fornita di misuratore;
- e) inversione del misuratore;
- f) prelievo abusivo da bocca dalla rete;
- g) allaccio in fognatura in assenza di nulla osta;
- h) perdita non segnalata;
- j) utilizzo diverso da quello indicato nel contratto.
- k) Cessione a terzi.

E' fatto divieto di prelevare acqua senza un regolare contratto o allacciandosi senza l'intervento del Comune sulla rete idrica, di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli consentiti dal regolamento, di prelevare l'acqua senza un idoneo contatore o di prelevarne anche parzialmente, mediante presa a monte del contatore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti se non espressamente autorizzati dal Comune della stessa.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura e con le modalità in esso specificate. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate, anche tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Si considera Uso improprio anche l'allaccio alla rete fognaria in assenza di regolare, contratto. I prelievi abusivi accertati sono assoggettati al rimborso dell'acqua consumata, al rimborso delle spese sostenute per ricerche e accertamenti ispettivi, al rimborso dei danni sulle condotte di adduzione, al rimborso dei costi di rifacimento della derivazione e del gruppo di misura e del relativo alloggiamento e di ogni altro adeguamento impiantistico. Per l'importo dei costi e delle penali applicabili si rinvia a quanto specificato successivamente. In caso di allaccio in fogna senza

contratto, l'utente sarà tenuto al rimborso delle spese per il servizio di fognatura fruito, calcolato sulla base dell'acqua prelevata, oltre che degli ulteriori importi.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il Comune ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato secondo quanto previsto in Regolamenti comunale. La riparazione, sarà ovviamente, eseguita, a spese di chi ha provocato il guasto.

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Nel caso di uso differente da quello autorizzato nel contratto o la modifica d'uso successiva alla stipula del contratto e non comunicata, ovvero i casi di mancata comunicazione del subentro da parte del reale utilizzatore del servizio, l'utente deve saldare il consumo pregresso alla tariffa corretta per la tipologia d'uso effettiva, oltre i normali costi di verifica e istruttoria.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DEI CONSUMI, CALCOLO DEI CORRISPETTIVI MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 26 - Rilevazione dei consumi

Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio avrà inizio dalla data dell'effettiva dell'attivazione del contatore, l'unità di misura utilizzata e il metro cubo. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base dell' art. 11 letto d).

Art. 27 - Guasti ai contatori ed accessori

La riparazione e/o l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa dell'Utente, sono a carico del Comune.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.

Art. 28 - Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Comune dispone le opportune verifiche. L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere, alle verifiche. Della verifica sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Utente, se presente. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Comune provvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella fatturazione, i consumi così come previsti all'art. 11 lettera d). Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalle normative in vigore il Comune provvederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

Art. 29 - Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità

Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta è a carico dell'Utente. L'acqua è pagata in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Comune. La fatturazione avverrà almeno una volta l'anno. La quota fissa sarà fatturata in unica rata nella prima bolletta. La fattura sarà calcolata sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale o al consumo presunto, qualora la fatturazione fosse in acconto o nel caso di lettura non eseguita. La fatturazione, comprensiva dei corrispettivi per fognatura e depurazione se dovuti, è effettuata con periodicità modificabile dal Comune nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni supplementari. La fattura conterrà gli importi dovuti per le seguenti voci:

- Quote fisse riferite alla categoria di utenza;
- Tariffa di acquedotto sub consumo riferito alla categoria di utenza secondo l'articolazione tariffaria applicata, comprensiva delle quote delle eccedenze, se presenti;
- Eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
- Tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore;
- Eventuali addebiti per sospensione e riattivazione del servizio;
- Recupero spese postali se dovute ed in quanto compatibili con la normativa di settore;
- Oneri fiscali.

La fattura sarà recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo, anche informatico, indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa. Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione ed il termine di pagamento.

In casi particolari potranno essere effettuate rateizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali. Il Comune si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di rateizzazione ed in ogni caso il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Comune stesso. Il pagamento potrà essere effettuato dall'Utente o dall'Istituto di Credito da questi delegato e regolarmente convenzionato con il Comune.

Art. 30 - Mancato pagamento

Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Comune l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Comune darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal ricevimento della domanda. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Comune provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento in 20 giorni dalla data di emissione. In caso contrario l'Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso, in difetto di pagamento trascorsi tre giorni dalla scadenza fissata, da considerarsi come ritardo da parte dell'Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, un'indennità di tardivo pagamento pari al tasso di interesse legale per gli effettivi giorni di ritardo. Il Comune in caso di mancato adempimento, invita all'Utente, mediante raccomandata A.R., sollecito del pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all'Utente alla prima fatturazione. Gli addebiti sopra elencati non dovranno essere applicati, qualora l'Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al Comune il ritardato ricevimento della bolletta o a seguito di ricezione allo scopo di migliorare la qualità del servizio e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Comune utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione. Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti determinerà l'avvio della procedura di recupero credito.

CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 31 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali,

Art. 32 -Serbatoi

Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento,

Art. 33 - Modifiche degli impianti

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

- al punto dove si trova collocato il contatore;
- al punto di allacciamento sulla condotta principale.

In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 34 - Danni e responsabilità

Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Comune non può essere chiamato in alcun modo a rispondere ai danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

Art. 35 - La Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quant'altro di sua proprietà. Il personale incaricato dal Comune, deve pertanto poter accedere agli impianti sia esterni che interni, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto. In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 36 - Identificazione dei dipendenti

Gli addetti del Comune nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno qualificarsi e comunicare all'utente le motivazioni del loro intervento, esibendo a richiesta, valido documento di identificazione personale.

Art. 37 - Prescrizioni generali

L'Utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Comune ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si tendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 38 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua quando:

- L'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonee a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso;
- Non sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di sollecito;
- Quando sia impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
- Siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;
- Siano manomessi i sigilli al contatore; in tal caso l'Utente sarà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolato in funzione all'utilizzo per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dal Comune;
- All'Utente intestatario ne subentri uno nuovo che non abbia eseguito la prescritta voltura del contratto;

• In ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento.
In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.

Art. 39 - Reclami

L'Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Comune. Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Comune per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).

Art. 40 - Sanzioni

Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Comune regolarizza le situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Comune provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste.

Art. 41 - Applicabilità del diritto - Controversie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Comune e l'Utente è competente esclusivamente il Foro di Barcellona P.G.

Art. 42 - Obbligatorietà del rispetto del presente Regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti e dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione. L'Utente sottoscrive all'atto dell'eventuale preventivo e/o della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 43 - Decorrenza

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione. I contratti di concessione dell'acqua in precedenza sottoscritti dagli Utenti sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto.

ALLEGATO A - Costi per prestazioni accessorie

PRESTAZIONE	TIPO PRESTAZIONE	COSTI €
1) Attivazione utenza	Utenza domestica	25,00
2) Attivazione utenza	Altri usi	50,00
3) Deposito cauzionale	Uso cantieri	100,00
4) Sopralluogo tecnico		35,00
5) Allacciamento idrico		Preventivo
6) Verifica metrica contatore		30,00
7) Sospensione per morosità	Escluso contatori guasti	50,00
8) Riattivazione erogazione		30,00
9) Manomissione impianto		200,00
10) Prelievo abusivo di acqua		1.000,00

ALLEGATO B - Linee guida per sospensione dell'erogazione conseguente uno stato di accertata morosità

Premesse

Al fine di far fronte all'elevato livello di morosità riscontrato dal Comune nello svolgimento dell'attività concernente l'espletamento del servizio idrico integrato, si rende necessario procedere attraverso una politica volta a rendere efficace l'azione di recupero dei crediti vantati, ferma restando la necessità operare senza incorrere nel rischio di compiere "pratiche commerciali scorrette".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 una pratica commerciale si definisce 'scorretta' *"se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori"*.

La gestione del SII assolve a due distinte e convergenti funzioni di interesse pubblico:

- L'approvvigionamento della risorsa idrica, di carattere essenziale;
- La tutela della medesima in chiave di protezione ambientale.

In considerazione dell'obbligo di gestire il SII in condizioni di equilibrio economico e finanziario (articolo 117 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e artt. 149 e 151 del Decreto Legislativo n. 152/06), il pagamento dei servizi alla tariffa determinata al fine di coprire oltre i costi operativi anche la quota di ammortamenti degli interventi di competenza dell'esercizio, deve consentire di disporre dei mezzi finanziari per la gestione stessa del SII, inclusa anche la auspicabile realizzazione degli investimenti, realizzando la duplice funzione di interesse pubblico sopra individuata.

In questo quadro, la tutela dei crediti commerciali realizza, dunque, una peculiare convergenza degli interessi del soggetto Comune e dei soggetti beneficiari, tanto che il legislatore ha previsto peculiari forme di tutela del credito consentendo in particolare al Comune del SII di agire in autotutela, con la sospensione del servizio di fornitura d'acqua mediante distacco (D.P.C.M. 4 marzo 1996, art. 8.4.5; *"il Comune, previa diffida a norma di legge sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi da pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente"*). Lo stesso codice civile all'art. 1565 prevede che: *"Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso ..."*.

L'obiettivo che si prefigge il presente documento è quello di definire una rigorosa procedura interna che impedisca di operare in modo non uniforme e scoordinato, ingenerando confusione nell'utenza, informazione, solleciti e diffide propedeutiche al distacco.

Tutta l'attività di recupero credito deve essere improntata ai principi di diligenza professionale, al fine di permettere al consumatore medio l'accesso o alle informazioni necessarie a consentirne l'autodeterminazione dei propri comportamenti.

L'invio della diffida determina in automatico la creazione di una voce di debito a carico dell'utenza per un importo di € 5,00 (oltre IVA), che verrà esposto alla prima fatturazione utile con la descrizione "Gestione morosità e spese postali".

Il programma di gestione delle utenze viene opportunamente predisposto al fine di gestire tutte le notificazioni anzidette e pertanto solo quando sono state regolarmente espletate le suddette attività di informazione, sollecito e diffida verranno avviate le procedure di distacco e sospensione,

Il responsabile del Settore Tecnico deve procedere ad individuare le utenze a cui sospendere il servizio, previo accertamento della completezza della procedura descritta al paragrafo precedente e del persistere dello stato di morosità dell'utenza

Al fine di indurre l'utente a "pagare puntualmente" le bollette si procede alla sospensione del servizio anche in presenza della seconda fattura insoluta.

Compete sempre al responsabile dell'Ufficio Idrico procedere alla stampa e alla sottoscrizione dei verbali di chiusura erogazione che devono essere consegnati agli esecutori il giorno antecedente a quello fissato per il distacco.

La stampa del verbale di sospensione determina in automatico la creazione di una voce di debito a carico dell'utenza per un importo di € 50,00 (oltre IVA) che verrà esposto alla prima fatturazione utile con la descrizione "Diritti per sospensione dell'erogazione".

Il personale una volta ricevuto i verbali di sospensione devono procedere al distacco senza alcuna remora e senza ulteriore preavviso all'utenza, procedendo alla chiusura della valvola a passante ed apponendo il sigillo numerato messo loro a disposizione dal Comune.

Il verbale di sospensione deve essere completato nelle parti mancanti, in particolare si deve appuntare, la lettura del contatore nonché idonea documentazione fotografica ed eventuali ulteriori annotazioni ritenute utili.

Una copia del verbale viene quindi lasciata all'utente, in caso di assenza sarà spedita, l'altra viene riconsegnata in ufficio al fine di inserire nel sistema l'avvenuto distacco il numero di sigillo la lettura registrata.

La procedura di distacco deve concludersi con la chiusura e l'apposizione del sigillo e non è ammessa alcuna deroga né eccezione tranne che l'utente oppone resistenza ovvero è in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine di distacco, nel relativo verbale devono essere inserite tutte le notizie utili per poter procedere successivamente con l'intervento degli incaricati del Comune, eventualmente con l'assistenza delle forze dell'ordine se ritenuto necessario.

Gestione del front-office

All'utente che si presenta al front-office del Comune dopo la sospensione vengono fornite con la massima chiarezza tutte le informazioni richieste, fermo restando che l'operatore deve preliminarmente verificare la completezza dei dati personali già inseriti a sistema e, in caso di eventuali carenze, integrarli con ulteriori recapiti (telefonici e/o di posta elettronica).

All'utente vanno quindi consegnati, qualora ne sia sprovvisto, i duplicati delle bollette insolute e la fattura relativa ai "Diritti per riattivazione del servizio sospeso per morosità" pari ad € 50,00, oltre IVA.

Gli operatori del front-office per la riattivazione del servizio possono prospettare esclusivamente pagamenti a saldo del debito maturato: nessuna ipotesi di rateizzazione qualsiasi sia l'ammontare del debito e resta assolutamente vietato accettare pagamenti in contanti.

Qualora la morosità complessiva sia superiore a € 500,00 e l'utente ne faccia motivata ed espressa richiesta scritta, l'operatore previa verifica dell'effettivo stato di disagio economico dell'utente mediante acquisizione del modello ISEE, provvede a gestire il recupero dei crediti in modo personalizzato, fermo restando che prima di riattivare il servizio necessita il pagamento di almeno € 300,00, mentre il piano di rientro viene definito nel rispetto delle seguenti fasce di debito complessivo maturato:

- a) Per importi compresi tra € 300,00 e € 900,00 il debito può essere estinto al massimo in ulteriori tre rate mensili ciascuna di importo non inferiore a € 200,00, oltre il primo versamento di € 300,00;
- b) Per importi compresi tra € 900,00 e € 1.900,00, il debito può essere estinto al massimo in ulteriori otto rate mensili ciascuna di importo non inferiore a 200,00, oltre il primo versamento di € 300,00;
- c) Per importi compresi tra € 1.900,00 e € 5.000,00, il debito può essere estinto attraverso il pagamento di rate mensili di importo non inferiore a € 300,00, oltre il primo versamento di 500,00;
- d) Per importi superiori a € 5.000,00 la rateizzazione dovrà essere sottoposta ad autorizzazione del Responsabile del Servizio.

L'Ufficio idrico non è autorizzato a sottoscrivere piani di rientro con contenuti diversi a quanto su riportato, e pertanto qualsiasi eventuale istanza di diversa rateizzazione deve essere preventivamente valutata e soggetta ad adeguata istruttoria al fine di determinarne l'ammissibilità.

Con la sottoscrizione del piano di rientro l'utente accetta incondizionatamente:

- Il riconoscimento del debito complessivo maturato;
- L'obbligo del pagamento delle rate entro le scadenze concordate;
- La clausola che in caso di ritardo nel pagamento delle rate il Comune procederà, senza alcun ulteriore preavviso, al nuovo distacco a cui non potrà più seguire alcuna rateizzazione.

La gestione della pratica in oggetto di rateizzazione, compreso l'eventuale ulteriore distacco resta di competenza esclusiva dell'Ufficio Idrico, che procederà ad inserire a sistema tutte le informazioni necessarie ad una corretta conduzione della stessa. In particolare, in caso di ritardo superiore a trenta giorni del pagamento della rata concordata, verrà disposto un nuovo distacco che sarà eseguito esclusivamente da personale interno del Comune.

Riattivazione del servizio

Una volta accertato il pagamento a saldo di quanto dovuto, compreso il pagamento della Fattura relativa alla riattivazione del servizio ovvero la prima rata nel caso di concordata rateizzazione il personale dell'ufficio idrico emette la disposizione e di riallaccio, da consegnare esclusivamente al personale che procede al riallaccio entro le successive 24 ore.

Il personale che opera il riallaccio deve preliminarmente verificare la corretta apposizione del sigillo il mantenimento della sua integrità, la lettura del contatore ed annotare eventuali anomalie sul verbale di riapertura.

Il suddetto verbale compilato in ogni sua parte viene quindi riconsegnato all'ufficio che ha emesso la disposizione di riallaccio che provvede a curarne la registrazione al sistema informatico.

Qualora l'utente con servizio sospeso non si presenta allo sportello per regolarizzare la propria posizione debitoria entro i novanta giorni successivi al distacco, il Comune procede a rimuovere il contatore e a comunicare mediante lettera raccomandata A/R, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Trascorsi ulteriori 10 gg, il Comune procede, senza ulteriore indugio, alla risoluzione del contratto alla rimozione dell'allaccio e al recupero coattivo del debito maturato.

Riapertura d'ufficio

Qualora l'utente non si rechi in ufficio per definire la propria posizione, ma si limiti a trasmettere copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto saldo della propria morosità l'ufficio procede ad emettere la disposizione di riapertura e la creazione i una voce di debito "Riattivazione del servizio sospeso per morosità pari ad € 50,00 oltre IVA, che verrà esposta alla prima fatturazione n utile. Solo nel caso il pagamento sia avvenuto antecedentemente alla data di emissione della disposizione di chiusura, non si deve creare quest'ultima voce di debito. Qualora da una verifica emerga che l'utente abbia rimosso autonomamente il sigillo, viene creata una voce di debito per "Penalità derivante da manomissione sigillo" di € 50,00, oltre IVA, che verrà esposta alla prima fatturazione utile.

IL GRUPPO DI MINORANZA PROPONE DI APPORTARE ALLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRIMA DI ESSERE SOTTOPOSTO
ALL'APPROVAZIONE DEL CC LE SEGUENTI MODIFICHE:

ALL'ART. 9 ALLA LETTERA B ALTRE UTENZE

AL PUNTO 1 AGGIUNGERE DOPO LA VOCE INDUSTRIALI ANCHE QUELLA "AGRICOLE";
SEMPRE AL PUNTO 1 DOPO LA VOCE BANCHE "DEPOSITI, MAGAZZINI, GARAGE ETC;

AL PUNTO 2 ELIMINARE LA VOCE ALBERGHI, GIÀ COMPRESA AL PUNTO 1;

NELL'ALLEGATO B MODIFICARE LA VOCE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IDRICO
AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO;

ALLA PAGINA 2 DELL'ALLEGATO B MODIFICARE IL VERBO VERIFICA CON VERIFICA
E DETERMINARE IL VALORE ISEE PER POTER ACCEDERE AL RECUPERO DEI
CREDITI IN MODO PERSONALIZZATO;

ALLA LETTERA A DELL'ALLEGATO B MODIFICARE L'IMPORTO AI EURO 30000 AD
EURO 50000.

Et. Di Loto
Daniela Rosselli
Luigi Balle
Luigi Rossi

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno coadiuvato dal Segretario ed illustra in sintesi i contenuti della proposta;

Il Sindaco, chiesta la parola si sofferma sugli obblighi giuridici in ordine all'erogazione idrica con particolare riferimento ai servizi erogati.

Il Consigliere De Losa Elio si sofferma sull'articolo 9 del regolamento lett.B. sugli usi produttivi in particolare mette in evidenza che chi non rientra nei casi elencati dalla normativa citata risulta penalizzato.

Le modifiche proposte dal gruppo di minoranza che il consigliere De Losa Elio legge vengono consegnate per farne parte integrante del presente atto.

Interviene il Sindaco che rimarca la necessità che occorre innanzitutto privilegiare il rispetto del regolamento ed in particolare dare la priorità nell'erogazione del servizio agli usi domestici.

Il Consiglio propone di sospendere la seduta per alcuni minuti (dalle ore 12,52 alle ore 12,57).

Alla ripresa dei lavori consiliari il Presidente sottopone alla votazione l'emendamento presentato dal Gruppo di votazione.

A seguito votazione per alzata di mano si ttine il seguente esito:

Presenti e Votanti n.12

Favorevoli: n. 04

Contrari n .08

Astenuti: n. ==

In base all'esito della votazione si intende respinto.

Il Sindaco a questo punto comunica la contro proposta secondo la quale nel caso in cui sarà approvato il regolamento si riterrà necessario effettuare tra circa sei mesi la verifica degli effetti e del funzionamento del regolamento stesso.

Non essendovi altre osservazioni, il Presidente procede all'approvazione del regolamento passando ai voti per alzata di mano ed ottenendo il seguente esito:

Presenti e Votanti n.12

Favorevoli: n. 08

Contrari n .==

Astenuti: n. 04

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento posto all'ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione accanto riportata corredata dei pareri di cui all'art.53 della legge n.142/90, recepita dall'art.1 comma 1 lett. i) della L.R. n.48/91;

RITENUTO che tale proposta è meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento A.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. N.48/91 ricettiva della legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Sulla scorta della superiore votazione.


DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione accanto riportata relativa all'argomento posto in oggetto che unitamente al presente deliberato costituisce l'intero atto deliberativo.



-----ooOoo-----

Letto, approvato e sottoscritto

► Il Presidente del Consiglio



Il Consigliere Anziano




► Il Segretario Comunale



PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data _____



► L'addetto alla pubblicazione

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.


Data _____

► Il Segretario comunale

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Leni, li _____



► Il Segretario Comunale
